



MAGHERNO

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
MAGHERNO – TORRE D'ARESE**
PROVINCIA DI PAVIA



TORRE D'ARESE

ORDINANZE PRESIDENZIALI
N. 2 DEL 29-04-2025

COPIA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO TEMPORANEO ALLA VENDITA PER ASPORTO ED ALLA SOMMINISTRAZIONE ALL' APERTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE OLTRE CHE DI BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA PATRONALE SAGRA/FIERA DI SAN ZENONE DAL 2 AL 4 MAGGIO 2024. DURATA E MODALITA DI SVOLGIMENTO.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

VISTO che in data dal 02/05/2025 al 04/05/2025 si terrà la tradizionale Sagra di San Zenone;

CONSIDERATO la manifestazione prevede l'allestimento di un luna park sul piazzale antistante il Centro Sportivo in via Borgo Oleario e la presenza di bancarelle lungo la via Roma;

RICHIAMATA la Circolare 07/06/2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1, c.d. Circolare Gabrielli, che ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”; - la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 19/06/2017 U. 0011464; - la Circolare del Ministero dell’Interno del 28/07/2017 recante “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

PRESO ATTO che nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla *safety*, proprie dell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

CONSIDERATO che lattine e bottiglie possono essere utilizzate durante le manifestazioni per danneggiamenti alle cose ed alle persone, per creare problemi a discapito della sicurezza pubblica, nonché per generare paura e disordine;

RITENUTO di dover adottare apposita ordinanza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto che, al fine di evitare i rischi connessi all’abbandono di lattine e bottiglie di vetro con conseguente presenza a terra di detriti taglienti, debba essere vietata la vendita per asporto nel Comune di Maghero di bevande di qualsiasi natura in lattine e contenitori di vetro, da parte degli esercizi pubblici ubicati in tutte le vie/piazze sul territorio comunale;

CONSIDERATO, inoltre, che la manifestazione potrà richiamare un certo afflusso di persone e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi genere potrebbe comportare episodi di euforia collettiva;

RITENUTI sussistenti i presupposti per l'adozione della presente ordinanza, ai sensi della normativa sopra richiamata;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

VISTO il D.M. 05/08/2008;

ORDINA

il divieto alla vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in lattine e contenitori di vetro d'asporto, da parte degli esercizi ubicati in tutto il territorio comunale dalle ore 16.00 alle ore 23.59 del giorno 02-03/05/2025 e dalle ore 08.00 alle ore 23:59 del giorno 04/05/2025, in occasione dello svolgimento dell'evento di cui all'epigrafe, con la possibilità di consumare tali bevande esclusivamente all'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio stesso sotto la sorveglianza da parte dell'esercente;

il divieto di introduzione all'interno del perimetro di svolgimento della manifestazione di bottiglie o altri contenitori in vetro da parte di chiunque partecipi all'evento;

agli esercizi pubblici e commerciali, operanti su tutto il territorio comunale, di esporre in modo ben visibile al pubblico la presente ordinanza di divieto di cui al precedente punto, restando ferma la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica;

l'evento termini entro e non oltre le ore 24.00 e che vengano rispettate le normative vigenti in materia di pubblico spettacolo, inquinamento acustico, pubblica sicurezza e disturbo della quiete pubblica;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Istituzionale Informatico e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione "Provvedimenti/Organi di Indirizzo Politico";

la trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale di Governo di Pavia;
- alla questura di Pavia;
- al servizio di primo soccorso "118";
- alla Stazione dei Carabinieri di Villanterio;
- alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio;
- al Comando provinciale dei VV.FF di Pavia;
- ai titolari delle autorizzazioni per l'installazione di attrazioni o bancarelle durante l'evento;

AVVERTE

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di conseguente sanzione di carattere pecuniario per inosservanza di provvedimento dell'Autorità;

che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo n.650 del c.p., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per effetto ed ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 e s.m.i., ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di 50 euro (doppio del minimo);

ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. e in applicazione del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso: al Prefetto della Provincia di Pavia nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla stessa data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

F.to Giovanni Amato